



Nn. 1949 e 1168-A

Relazione orale
Relatori CASSON e SANGALLI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 20 aprile 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949)

d'iniziativa dei deputati Verini, Amendola e Carra

(V. Stampato Camera n. 1460)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 2015

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168)

d'iniziativa dei senatori TONINI, LUMIA, ZANDA, CASSON, CORSINI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, COCIANCICH, FATTORINI, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANCONI, MICHELONI, RUSSO e TRONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2013

del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 1949

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

dei signori Leoluca ORLANDO ed altri (n. 425)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2013

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5
- della 14^a Commissione permanente » 6

Disegni di legge:

- testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto
dalle Commissioni riunite » 11
- n. 1168, d'iniziativa dei senatori Tonini ed altri » 30

- Petizione n. 425, presentata dai signori Leoluca Orlando ed altri » 32

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1949 e su emendamenti

(Estensore: COLLINA)

30 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COCIANCICH)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LANIECE)

sul disegno di legge n. 1949 e su emendamenti

7 aprile 2016

La Commissione, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo con la relazione tecnica aggiornata al provvedimento, secondo cui le attività previste dalla Convenzione, in quanto rientranti nella sfera di amministrazione della giustizia, trovano già applicazione nel vigente impianto normativo e, pertanto, i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»;

- all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»;

- all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, al comma 2, dopo le parole: «adottati ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, e», e sostituire le parole da: «ovvero mediante compensazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

Rispetto agli emendamenti il parere è non ostativo.

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

sui disegni di legge nn. 1949 e 1168

10 febbraio 2016

La Commissione, considerato che è chiamata ad esprimere parere sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;

rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, che:

- con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

- l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;

- l'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale;

- l'articolo 5 modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero per quanto concerne il termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive;

- l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie;

- l'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore;

rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1168, che:

- con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

- l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;

- l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore;

- preso atto che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

1) la delega per l'attuazione della Convenzione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 e nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1168, dovrebbe prevedere un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere integrata con il richiamo espresso al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2) per quanto concerne il solo disegno di legge n. 1949, la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), contempla il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei confronti di Stati membri dell'Unione europea nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione e dagli adottati "dal Consiglio" dell'Unione europea.

Avendo tuttavia la Convenzione del 2000 adottato il modello della trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria in maniera indipendente dalla via ministeriale, andrebbe specificato che tale potere sia esplicato nei soli casi espressamente indicati e sempreché non derogato da un successivo atto dalle istituzioni dell'Unione europea, anche adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Si osserva invero che nelle scorse settimane il Parlamento è stato chiamato a rendere il prescritto parere per gli schemi di decreto legislativo costituenti attuazione di numerose decisioni-quadro adottate nell'ambito del cosiddetto ex terzo pilastro che hanno incorporato il principio della cooperazione transfrontaliera su base non rogatoria, ossia una cooperazione diretta tra autorità giudiziarie invece che quella tradizionale tra governi.

In tale contesto, anche il riferimento agli "atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea" andrebbe riformulato, sostituendo le parole: "dal Consiglio" con quelle: "dalle Istituzioni", per tenere conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo.

La formulazione comprenderebbe anche atti adottati precedentemente al 1° dicembre 2009, gli effetti giuridici dei quali, in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati, «*sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea*»;

3) più in generale, peraltro è l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina proces-

suale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che andrebbe integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; ivi incluso il rispetto delle decisioni-quadro, il mancato rispetto delle quali, dal 1° dicembre 2014, comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione, in base all'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Proprio per questo motivo, con l'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014) si era conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: la n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; la n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la n. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la n. 2009/299/GAI, volta al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; la n. 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la n. 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali:

3.1) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3), dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e i relativi provvedimenti di attuazione;

3.2) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8), sull'audizione di testimoni e periti, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale;

3.3) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 9), 10) e 11), sulle squadre investigative comuni, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni e i relativi provvedimenti di attuazione;

3.4) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 13, sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione, che non prevede un ruolo decisivo del Ministro della giustizia.

In alternativa, potrebbe essere inserito un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno;

4) sempre in riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in materia di estradizione dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, al contrario i rapporti diretti tra autorità giudiziarie;

5) ancora, con riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

su emendamenti

7 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti e subemendamenti, trasmessi il 24 marzo, il 5 aprile e il 6 aprile 2016;

richiamato il parere reso il 10 febbraio 2016 sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;

ribadita l'urgenza e l'indifferibilità di una sollecita ratifica della Convenzione del 2000, come anche ricordato nel Convegno svolto in Senato il 18 marzo 2016, alla presenza del Presidente del Senato, del Ministro della giustizia e del Primo Presidente della Corte di cassazione,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

l'emendamento 4.1 dei relatori va nella direzione auspicata nel suddetto parere, ove si richiedeva che l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, fosse integrata

con principi e criteri direttivi che richi amino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 dovrebbero prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla cooperazione giudiziaria richiesta, «*quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità*» o «*in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato*», non si applichi nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, già vincolati dalle convenzioni europee relative all'assistenza giudiziaria in materia penale e dagli atti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 67 e 82 del TFUE in attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale;

l'emendamento 4.7, nella sua prima parte, va nella direzione auspicata nel parere del 10 febbraio, poiché tiene conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo;

l'emendamento 4.22 prevede che la costituzione di una squadra investigativa comune debba essere autorizzata dal Ministro della giustizia, così contestualmente modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2016, di recepimento della decisione quadro n. 2002/465/GAI. Tale potere autorizzatorio ministeriale non sembra espressamente previsto dalla decisione quadro, che si riferisce genericamente alle «autorità competenti» degli Stati membri, e va in direzione opposta a quanto di recente approvato con il decreto legislativo n. 34 del 2016, che rimette la costituzione delle squadre investigative comuni al procuratore della Repubblica competente;

l'emendamento 4.35, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, reintroduce una condizione di reciprocità che non è prevista nelle decisioni-quadro che riguardano il settore.

Si richiama infine il citato parere del 10 febbraio che, con riferimento alla delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiedeva doversi prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI (reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), 2008/909/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure private della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), 2008/947/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive), 2009/829/GAI, (reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

*(Ratifica della Convenzione)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)*1. *Identico:*a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; previsione delle procedure **e dell'autorità competente** per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, **relativamente alla disciplina delle** condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione **nonché relativamente alle** procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

e) **previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;

f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione **e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;**

g) **previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari** entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale*)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

(*Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale*)

1. *Identico:*

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

c) *identica:*

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio **e dal Parlamento** dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) *identico;*

3) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; **prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;**

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) identico;

7) identico;

8) identico;

9) identico;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, **dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;**

11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero **10)** sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico **dello Stato**, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

13) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

b) in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare **in casi predeterminati** l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene ne-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

d) *identica:*

1) *identico;*

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare l'extradizione del cittadino, **salvo quanto previsto** da accordi internazionali;

3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;

4) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5) *identico*;

6) **prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;**

7) **prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:**

7.1) **se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;**

7.2) **se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;**

7.3) **se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;**

7.4) **se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo me-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

8) *identico*;

9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;

10) *identico*;

11) *identico*;

12) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dianche dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modificano la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

c) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

13) identico;

e) identica:

1) *identico;*

2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:

2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;

2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;

d) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;

soppresso

(*cfr. comma 1, lettera g*)

f) identica:

1) *identico;*

2) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di al-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico **dello Stato**;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo **della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tro Stato membro dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

(*cfr. comma 1, lettera c), numero 2*)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;

8) *identico*;

g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:

1) **che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;**

2) **che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari**, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

1. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. *Identico.*

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi **dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1**, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.**

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1168

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TONINI ED ALTRI

Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata

in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;

e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;

f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;

g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto

legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONE N. 425

PRESENTATA DAI SIGNORI LEOLUCA ORLANDO ED
ALTRI

Chiedono la sollecita ratifica della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.